Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 dicembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO DEL SENATO

(Gazzetta Ufficiale n. 155 *del 7 luglio* 1948)

Modificazioni approvate dal Senato il 12 dicembre 1958

L'articolo 91 è sostituito dai seguenti:

Art. 91.

La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente regolamento per i disegni di legge ordinaria.

Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei Deputati.

Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato delibera sulle modifiche da essa apportate a norma degli ultimi due commi dell'articolo 54.

Art. 91-*bis*.

La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo approvato dalla Camera dei Deputati.

I tre mesi sono computati comprendendo i periodi di aggiornamento.

Art. 91-*ter*.

In sede di seconda deliberazione, la Commissione riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.

Dopo la discussione generale il disegno è posto in votazione soltanto nel suo complesso.

Non sono ammessi emendamenti nè ordini del giorno, nè lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva: può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

Art. 91-*quater*.

La votazione in sede di seconda deliberazione ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei Deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Se il disegno è respinto, non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi.

Art. 91-*quinquies*.

La richiesta di *referendum* popolare da parte di un quinto dei componenti del Senato, prevista dal secondo comma del citato articolo 138 della Costituzione, è presentata al Presidente del Senato che la trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

(6817)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. **1074**.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio vistato dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 71. — RELLEVA

Regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

TITOLO I

DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 1.

Personale addetto agli Ispettorati compartimentali. Direzione dell'ufficio. Firma.

A ciascun Ispettorato compartimentale è preposto, di regola, un ispettore superiore amministrativo coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale ha la direzione dei servizi ed è responsabile del loro andamento.

Corrisponde direttamente con la Direzione generale, con gli organi periferici dell'Amministrazione, con gli Uffici pubblici e con i privati che abbiano rapporti con l'Ispettorato compartimentale.

Firma gli atti d'ufficio, i rendiconti ed i documenti di contabilità e di amministrazione.

Art. 2.

Attribuzioni in materia di contratti.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale provvede agli incanti, agli appalti-concorso e alle licitazioni e trattative private, curandone la procedura stabilita, presiede le aste e le licitazioni, interviene alla stipulazione dei contratti e li accetta, nell'interesse dell'Amministrazione, salvo la prescritta approvazione.

E' responsabile della esatta osservanza dei contratti quando sia tenuto a vigilare sulla loro esecuzione.

Art. 3.

Pagamenti. Responsabilità per somme, valori e materiali.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sotto la sua personale responsabilità, ordina, liquida e paga le spese necessarie per assicurare il servizio, nei limiti stabiliti dalla Direzione generale, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

Cura la custodia dei valori, oggetti, mobili e materiali di pertinenza dell'ufficio ed è responsabile della loro conservazione.

La liquidazione delle fatture ed i rendiconti sono controfirmati dal funzionario amministrativo designato dalla Direzione generale.

Art. 4.

Studi e provvedimenti nell'interesse del Monopolio.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale studia le condizioni nelle quali si svolge la vendita dei prodotti nel Compartimento e adotta o propone i provvedimenti che possano potenziarne i risultati finanziari.

Propone alla Direzione generale l'istituzione dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato e provvede all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali dovunque ne ravvisi la convenienza nell'interesse del servizio, osservando le condizioni di massima prescritte dalla Direzione generale.

Vigila che i depositi dei generi di monopolio, le sezioni vendita dei depositi, i magazzini di vendita e le rivendite siano costantemente provvisti di adeguate quantità di generi.

Determina l'ammontare della dotazione delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato, in relazione alle necessità degli approvvigionamenti, provvedendo alle relative variazioni delle quali informa periodicamente la Direzione generale.

Raccoglie direttamente e per il tramite dei depositi, delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite dipendenti, le osservazioni in merito ai prodotti, alle eventuali lagnanze ed ai desideri dei consumatori e, a seconda dei casi, interviene presso i competenti uffici o riferisce alla Direzione generale.

Definisce i verbali relativi a mancanze ed avarie dei generi, addebitando ai responsabili il danno relativo, secondo le norme di massima emanate dalla Direzione generale, e disponendo le relative reintegrazioni.

Art. 5.

Attività per la difesa del Monopolio.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale esplica ogni attività a difesa del Monopolio contro le frodi fiscali e contro ogni fenomeno in genere che tenda ad insidiarne il gettito.

Egli, od un suo delegato, ha la rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi penali per contrabbando e per contravvenzioni alle leggi sul monopolio.

Art. 6.

Liste di carico dei canoni. Indennità trasporto sali.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rivede e rende esecutive le liste di carico dei canoni dovuti dai rivenditori e provvede alle successive variazioni nei casi prescritti.

Controlla che la riscossione dei canoni avvenga regolarmente e che, dalle sezioni vendita dei depositi e dai magazzini di vendita, ne sia effettuato il versamento ai depositi e da questi in Tesoreria.

Assegna a ciascuna rivendita, in conformità alle disposizioni di massima emanate in materia dalla Direzione generale, l'aliquota della indennità spettante per il trasporto del sale.

Art. 7.

Assegnazione dei magazzini di vendita e delle rivendite. Nomina dei provvisori gestori delle sezioni vendita, delle rivendite di Stato, dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale indice e presiede le gare per l'appalto dei magazzini di vendita, elle rivendite ordinarie di prima categoria e di quelle di uova istituzione di cui all'art. 51, stipulando i relativi contratti.

Indice e definisce i concorsi per l'assegnazione delle rivendite di seconda categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all'art. 50.

Stipula, nei casi previsti dalla legge, i contratti d'appalto a trattativa privata dei magazzini e delle rivendite di prima categoria.

Nomina, in caso di urgenza, i provvisori gestori delle sezioni vendita dei depositi e delle rivendite di Stato, promuovendo i provvedimenti di competenza della Direzione generale.

Nomina i provvisori gestori dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali.

Accetta le cauzioni prestate nell'interesse dell'Amministrazione, nonchè gli atti di obbligazione.

Art. 8.

Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori Trasferimenti.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rilascia le licenze per lo smercio dei prodotti messi in vendita dal Monopolio.

Stabilisce quali rivendite debbano o possano vendere il sale pastorizio ed i tabacchi esteri.

Autorizza i magazzinieri ed i rivenditori a farsi rappresentare nella gestione del magazzino o della rivendita.

Nomina il personale autorizzato a coadiuvare o sostituire i magazzinieri ed i rivenditori, rilasciando le relative licenze.

Autorizza i trasferimenti delle rivendite e provvede alla loro soppressione in base alle direttive di massima impartite dalla Direzione generale.

Art. 9.

Vigilanza sui servizi di distribuzione e vendita. Verifiche. Ispezioni. Controlli.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve assicurare l'efficienza della organizzazione del servizio di distribuzione e vendita vigilando sui dipendenti depositi, sulle sezioni vendita dei depositi, magazzini di vendita e rivendite, eseguendo a questo fine sopraluoghi, ispezioni e verifiche.

Le verifiche riflettono lo stato di conservazione dei generi, la integrità delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio, compreso quello contravvenzionale.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve, di regola, compiere almeno una verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei generi di monopolio, nelle sezioni di vendita dei depositi, nelle rivendite di Stato e nei magazzini di vendita. Da tale obbligo può essere, eccezionalmente, dispensato dalla Direzione generale che, in tal caso, incarica della verifica ordinaria altro funzionario amministrativo della Direzione generale stessa o dell'Ispettorato.

Dispone che in ciascun esercizio finanziario venga compiuta almeno una vedifica straordinaria alle sezioni vendita dei depositi, ai magazzini di vendita ed alle rivendite di Stato dal funzionario amministrativo dell'Ispettorato a ciò designato dalla Direzione generale.

Compie, inoltre, verifiche straordinarie, ispezioni e controlli speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia incaricato dalla Direzione generale.

Per la vigilanza sul servizio delle rivendite si avvale, di regola, dell'opera della Guardia di finanza, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale di concerto con il Comando generale del Corpo.

Art. 10.

Sostituzione temporanea del funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale.

In caso di assenza o di impedimento, il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale è sostituito dal funzionario di cui all'ultimo comma dell'art. 3 ovvero da altro designato dalla Direzione generale.

TITOLO II

DEI DEPOSITI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 11.

Servizi affidati ai depositi generi di monopolio

A ciascun deposito può essere affidato il servizio relativo a tutti i generi di monopolio ovvero ad alcuno soltanto di essi.

I depositi ricevono i generi di monopolio dagli organi di produzione ed eventualmente dal commercio

Provvedono alla conservazione dei generi, alla loro manipolazione, ove questa occorra, ed alla loro distribuzione alle sezioni di vendita, ai magazzini di vendita e alle rivendite di Stato

Possono essere autorizzati a vendere alle rivendite ordinarie e speciali od a privati.

Possono essere incaricati della vendita per l'esportazione e per provviste di bordo, nonchè del ritiro e distribuzione degli stampati

Art 12

Personale addetto ai depositi Direzione Firma Acquisti e spese

A ciascun deposito, di regola, è preposto un primo revisore o un revisore quale dirigente, coadiuvato da un primo ragioniere, quale secondo contabile, nonchè dal personale assegnato dalla Direzione generale

Il dirigente e responsabile del buon andamento del servizio, della retta applicazione delle disposizioni vigenti, della integrità e della conservazione dei generi, valori, mobili, e materiali diversi

Corrisponde con l'Ispettorato compartimentale e con gli organi periferici del Monopolio, con le autorità locali, con ogni altro ufficio e coi privati che abbiano rapporti con il deposito.

Presiede le aste indette dal deposito e stipula i relativi contratti.

Provvede agli acquisti ed alle altre spese occorrenti per il funzionamento dei vari servizi affidati al deposito, entro i limiti e con le modalita stabilite dalla Direzione generale

Vigila sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori, dei trasportatori e degli assuntori di servizi e, quale funzionario delegato, provvede, sotto la propria responsabilità, al pagamento delle spese per le quali gli siano fatte aperture di credito.

Assolve e fa assolvere, sotto la propria responsabilità, dal personale dipendente ogni altro incarico affidato al deposito dall'Ispettorato compartimentale o dalla Direzione generale

Art 13

Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio Riscossione delle pene pecuniarie disciplinari Contabilita relative

Nel caso previsto al terzo comma dell'art 3 della legge, il dirigente attende, quale contabile delegato, a quanto prescritto dall'art 26 del presente regolamento

Art 14

Rifornimento del deposito. Consistenze Responsabilita

Il dirigente assicura il tempestivo e regolare rifornimento dei generi e li prende in carico

La Direzione generale può riconoscere, per il sale introdotto nel deposito, un calo di trasporto nel limite massimo del due per cento del peso avvisato

Analogamente, per il sale immagazzinato, la Direzione generale puo riconoscere un calo di giacenza nel limite massimo di grammi 250 per quintale.

Nella determinazione di tali cali viene tenuto conto dei tipi dei sali e del loro condizionamento

Lo scarico dei cali di trasporto e di giacenza, oltre i limiti sopraindicati, può essere autorizzato dalla Direzione generale che può, all'uopo, delegare anche l'Ispettorato compartimentale.

I generi, che in confronto dei registri risultassero in maggiore quantità e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri Di ciò viene data comunicazione all'Ispettorato compartimentale per la relativa sanzione

Art 15

Vendita dei generi Riscossione e versamento dei proventi

Il dirigente sovraintende alla distribuzione dei generi alle sezioni di vendita dei depositi ed ai magazzini di vendita aggregati. In particolare

a) accerta che siano posti in circolazione prodotti in buono stato di conservazione,

b) si assicura che il condizionamento venga fatto in modo da garantire la integrita dei generi durante il trasporto,

c) versa immediatamente l'aggio all'Amministrazione allorchè effettua, nei casi consentiti, la vendita dei generi al prezzo di tariffa per il pubblico

E' responsabile della esatta riscossione del ricavato delle vendite dei prodotti del Monopolio, dei canoni e dei proventi diversi e del relativo versamento in Tesoreria

Art. 16

Ritiro e concentramento dei generi di scarto, avariati o invendibili e dei generi sequestrati o abbandonati

Nei casi e con le modalità stabilite dalla Direzione generale, il dirigente provvede al concentramento, presso gli stabilimenti ed opifici, dei generi di scarto, avariati o comunque non adatti alla vendita e dispone il cambio di quelli avuti in restituzione dalle sezioni di vendita e dai magazzini di vendita.

Provvede altresì al concentramento dei generi di contrabbando o di abbandono che pervengono al deposito

Art. 17

Sostituzione temporanea del dirigente del deposito Cessazione dalle funzioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il dirigente è sostituito dal secondo contabile e, in mancanza od impedimento anche di questi, dal funzionario all'uopo designato dall'Ispettorato compartimentale

In caso di trasferimento o di cessazione dalle funzioni, il dirigente deve dare al funzionario che lo sostituisce integrale consegna degli immobili e dei mobili in uso del deposito, delle materie prime, dei prodotti, di tutti gli articoli in essere, degli atti di ufficio, dei fondi a sua disposizione e del denaro esistente in cassa.

Quando, per qualsiasi motivo, il dirigente non adempia in tutto od in parte alle prescrizioni di cui sopra nel termine stabilito dalla Direzione generale, vi si provvede, in vece e per conto di lui, con un funzionario delegato dalla stessa Direzione generale

La consegna si esegue sotto la responsabilità del funzionario ricevente e può effettuarsi sia sommariamente, sia con particolari verificazioni, quando si reputino necessarie per assicurarsi della corrispondenza fra lo stato di fatto e le risultanze delle scritture

Delle operazioni eseguite è redatto processo verbale in tre esemplari, per uso rispettivamente di chi cessa dalle funzioni, del deposito e dell'Ispettorato compartimentale

Art 18

Funzioni di riscontro

Il secondo contabile effettua il riscontro di tutto l'andamento del servizio, controfirma i documenti, i registri e i rendiconti contabili e coadiuva il dirigente in tutto quanto occorra perchè il deposito funzioni regolarmente

E' responsabile insieme col dirigente della regolarità delle riscossioni e dei versamenti, delle operazioni di magazzino, della tenuta delle scritture, della conservazione e custodia dei generi dei valori, dei locali, dei mobili, attrezzi, recipienti, stampati e materiali diversi, della esattezza delle liquidazioni e dei pagamenti

Informa il dirigente di ogni irregolarità o disservizio, dei quali prende nota e, in caso di abusi o difetti che possano pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione o implicare la propria responsabilita, ha facoltà di riferire direttamente all'Ispettorato compartimentale dal quale dipende il deposito

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal funzionario amministrativo della carriera di concetto all'uopo designato dall'Ispettorato compartimentale

Al funzionario che assume le funzioni di riscontro o ne cessi, sono estese in quanto applicabili, le disposizioni del precedente articolo

TITOLO III

DELLE SEZIONI VENDITA DEI DEPOSITI

Art 19

Servizi affidati alle sezioni vendita dei depositi

Le sezioni vendita provvedono alla custodia e conservazione dei generi prelevati presso i depositi ed alla loro vendita ai rivenditori e, nei casi consentiti, agli enti abilitati alla vendita al pubblico ed ai privati.

Le sezioni vendita possono essere autorizzate dalla Direzione generale a prelevare i generi anche direttamente dagli organi di produzione.

Somministrano i generi ad altri organi di vendita, allorchè ne siano autorizzati dalla Direzione generale.

Esse possono essere costituite nella sede dei depositi ovvero in sede diversa.

Art. 20.

Personale addetto alle sezioni vendita dei depositi. Direzione. Responsabilità.

Il gestore preposto alla sezione vendita è coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale.

Egli è responsabile del buon andamento del servizio, della retta applicazione delle disposizioni vigenti, della integrità e della conservazione dei generi, dei valori, mobili e materiali diversi.

Art. 21.

Dotazione. Cali.

L'Ispettorato compartimentale determina per ciascuna sezione vendita l'ammontare della dotazione, nonchè il calo per il trasporto del sale introdotto e quello di giacenza per il sale immagazzinato.

La dotazione è costituita da generi di monopolio nonchè da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed è consegnata al gestore a titolo di deposito.

Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione delle deficienze, dei maggiori cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 si applica anche alle sezioni vendita.

Art. 22.

Divieto di vendere generi avariati
Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.

Il gestore è tenuto a porre in circolazione prodotti sempre in buono stato di conservazione. In particolare:

a) si assicura che le operazioni di condizionamento dei generi che vengono ritirati dagli acquirenti siano effettuate in modo da garantirne l'integrità anche durante il trasporto;

b) cambia ai rivenditori i sigari di scarto e gli altri prodotti quando ricorrano le condizioni stabilite dalla Direzione generale;

c) ritira dalla vendita i tabacchi e gli altri generi di monopolio avariati o comunque invendibili, provvedendo al loro concentramento presso il deposito.

Art. 23.

Compilazione delle liste di carico dei canoni e delle bollette di legittimazione. Riscossione canoni. Pagamento indennità trasporto sali.

Il gestore compila le liste di carico dei canoni e le bollette di legittimazione per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei generi di monopolio.

Con le modalità prescritte dalla Direzione generale riscuote i canoni, versandone l'importo al deposito di aggregazione, e corrisponde ai rivenditori le indennità per il trasporto del sale.

Art. 24.

Modalità di riscossione del prezzo dei generi di monopolio e degli eventuali altri proventi.

Il gestore deve riscuotere nei modi prescritti dalla Direzione generale l'importo dei generi di monopolio e gli eventuali altri proventi e versare ai depositi, ai quali la sezione vendita è aggregata, il ricavato delle vendite, per rifornirsi tempestivamente dei generi occorrenti al consumo, nonchè gli altri proventi.

Non può vendere a credito, nè accordare dilazione ai pagamenti senza espressa autorizzazione della Direzione generale e deve sempre avere, tra generi esistenti in magazzino e titoli in cassa, l'equivalente della dotazione.

Nei casi di vendita a privati al prezzo di tariffa al pubblico, deve versare immediatamente l'aggio all'Amministrazione.

Art. 25.

Vigilanza sulle vendite. Contrabbando.

Il gestore vigila sull'andamento delle rivendite, accertandosi specialmente che i prelevamenti siano sempre effettuati in relazione alle esigenze del consumo, e riferisce all'Ispettorato compartimentale su tutte le mancanze che i rivenditori commettano o delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

Coadiuva l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza nello studio dei fenomeni che influenzano la vendita ed ha l'obbligo di render noti al predetto Ispettorato, e di denunziare alla Guardia di finanza, tutti i casi manifesti o sospetti di contrabbando dei quali venga comunque a conoscenza.

Art. 26.

Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio. Riscossione delle pene pecuniarie disciplinari. Contabilità relative.

Il gestore, con le modalità stabilite dalla Direzione generale, attende, quale contabile delegato, alla riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie relative ai procedimenti per violazioni alle norme sul monopolio, cura la vendita delle cose confiscate e la ripartizione dei proventi relativi, adempie ad ogni altra incombenza che le norme sul servizio del contenzioso demandano all'Amministrazione dei monopoli.

Introita le pene pecuniarie disciplinari comminate ai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio, effettuandone la contabilizzazione ed il versamento nei modi prescritti dalla Direzione generale.

Art. 27.

Sostituzione temporanea del gestore. Cessazione dalle funzioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gestore è sostituito dall'impiegato all'uopo autorizzato dallo Ispettorato compartimentale, su designazione dello stesso gestore.

In caso di trasferimento o di cessazione dalle funzioni del gestore, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17.

TITOLO IV

DEI MAGAZZINI DI VENDITA

Art. 28.

Servizi affidati ai magazzini di vendita. Gestione Requisiti del magazziniere.

I magazzini provvedono alla custodia e conservazione dei generi prelevati presso i depositi, le sezioni vendita e gli organi di produzione ed alla loro vendita ai rivenditori e, nei casi consentiti, agli enti abilitati alla vendita al pubblico ed ai privati. In questi ultimi casi l'aggio deve essere immediatamente versato all'Amministrazione.

La Direzione generale stabilisce in quali casi i magazzini possono approvvigionarsi presso i depositi o le sezioni vendita ovvero direttamente presso gli organi di produzione.

I magazzini sono dati in appalto a privati che non si trovino in alcuno dei casi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge, siano forniti almeno della licenza di scuola media inferiore e prestino la cauzione prescritta.

La gestione del magazzino ed i rapporti che ne derivano sono disciplinati dal presente regolamento, da apposito capitolato d'oneri, approvato dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli, e dalle istruzioni emanate dalla Direzione generale.

Art. 29.

Appalto dei magazzini di vendita. Asta pubblica. Licitazione privata.

L'appalto per asta pubblica o a licitazione privata, a norma delle disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dei magazzini di nuova istituzione e di quelli vacanti, ha luogo con il sistema delle offerte segrete.

La Direzione generale ha facoltà di fissare con scheda segreta, ai sensi delle predette disposizioni, i limiti minimo o massimo delle offerte.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non può presentare od inviare più di una offerta.

Per partecipare alle gare occorre che il concorrente abbia i requisiti previsti dal terzo comma dell'art 28 Può tuttavia prescindersi dal titolo di studio ove il concorrente abbia già gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi

L'appalto è aggiudicato a chi nella gara, abbia offerto, come corrispettivo della sua assunzione la percentuale più bassa sull'importo dei generi prelevati al netto dell aggio spettante ai rivenditori, tenuto conto di quanto disposto al secondo comma

Detto corrispettivo comprende tutti gli oneri della gestione.

Art 30

Appalto dei magazzini di vendita Trattativa privata

Nei casi in cui l appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell appaltatore commisurato in ragione percentuale sull'importo dei generi prelevati, al netto dell aggio spettante ai rivenditori, è stabilito dalla Direzione generale, sentita una Commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale e composta di altri due funzionari con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore Funziona da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto

Il corrispettivo così determinato è portato, per il tramite dell Ispettorato compartimentale, a conoscenza dell'interessato, il quale, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, deve far pervenire all Ispettorato stesso la sua accettazione, in mancanza della quale si intenderà che egli abbia rinunziato alla assunzione dell'appalto

Ove egli ritenga di non accettare il corrispettivo stabilito dalla Direzione generale, può far pervenire all'Ispettorato compartimentale, nel termine fissato nel comma precedente, una controproposta, nella quale siano specificate le ragioni della non accettazione e sia indicato il corrispettivo minimo richiesto per l assunzione dell'appalto

La Direzione generale, sentita la Commissione prevista nel primo comma, decide se la controproposta dell interessato possa essere ritenuta conveniente per l'Amministrazione nel qual caso dà disposizioni all Ispettorato compartimentale perchè proceda alla stipulazione del contratto a norma del l art 2

Ove, invece, la richiesta della parte sia respinta, ne viene data ad essa comunicazione con l'avvertenza che ogni trattativa deve intendersi chiusa

Art 31

Appalto dei magazzini di vendita mediante concorso

Il concorso previsto dall'art 8 della legge ha luogo mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito bando, nel quale viene indicato il corrispettivo di appalto spettante al vincitore Tale corrispettivo è determinato dalla Direzione generale

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone
a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge,
b) decorati al valor militare

Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle della categoria b) Tra i concorrenti della stessa categoria sarà preferito, nell ordine che segue
1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b),
2) chi ha gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi,
3) chi ha maggior carico di famiglia diretta
4) chi è in possesso di maggior titolo di studio,
5) chi ha maggiore età

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell art 28 prescindendo dal titolo di studio per i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente numero 2)

Decide sul concorso una Commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale amministrativo e composta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore superiore amministrativo, e da un rappresentante dell Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra

Funge da segretario altro funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dei Monopoli

La decisione della Commissione, da notificarsi alle parti interessate, non è soggetta a gravame in via amministrativa

Art 32.

Deserzione ed infruttuosità delle gare e dei concorsi.

Nel caso di deserzione od infruttuosità delle gare e dei concorsi, i magazzini possono essere appaltati a trattativa privata, per un periodo non superiore a nove anni, a chi sia in possesso dei prescritti requisiti

Sono preferiti nell'ordine:
a) il gerente provvisorio dello stesso magazzino da appaltare, che vi abbia prestato servizio per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi,
b) i dipendenti dell Amministrazione dei monopoli di Stato collocati a riposo e le rispettive vedove o figlie nubili, le vedove o figlie nubili dei dipendenti dei Monopoli deceduti in attività di servizio, nonchè i titolari di magazzini soppressi da non oltre cinque anni,
c) chi gestisce altro magazzino da almeno due anni, senza aver dato luogo a rilievi

Tra gli appartenenti alla stessa categoria b) o c) è preferito nell'ordine che segue
1) chi ha maggiore carico di famiglia diretta,
2) chi è in possesso di maggior titolo di studio,
3) chi ha maggiore età

Art 33

Revisione del corrispettivo di appalto dei magazzini

Durante il corso dell'appalto dei magazzini di vendita il corrispettivo stabilito può essere revisionato in aumento o in diminuzione a domanda del magazziniere o d ufficio, quando si siano determinate variazioni nella media ricavata dai due numeri indici del costo della vita e delle retribuzioni dei lavoratori del commercio superiori al dieci per cento, nei confronti della stessa media relativa al mese in cui venne stipulato il contratto I numeri indici saranno desunti dai dati pubblicati sul bollettino mensile dell Istituto centrale di statistica e precisamente saranno rilevati
a) per il costo della vita — quelli regionali (bilancio completo),
b) per le retribuzioni — quelli dei prestatori d'opera del commercio (complesso), compresi gli assegni familiari

La revisione dei corrispettivi d'appalto è operata da una Commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e composta da un rappresentante dell Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore ad ispettore generale amministrativo e da un rappresentante dell'Associazione dei magazzinieri che conti il maggior numero di iscritti Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione dei monopoli

La revisione in aumento del corrispettivo decorre dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda avanzata dal magazziniere La revisione in diminuzione decorre dal primo del mese successivo a quello della notifica della relativa decisione della Direzione generale

Nei confronti del magazziniere che non accetti il nuovo corrispettivo entro quindici giorni dalla ricevuta notifica, si procede alla disdetta contrattuale

La Direzione generale ha facoltà di sottoporre a revisione straordinaria i corrispettivi d'appalto dei magazzini, in caso di variazione della tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio, ovvero, su richiesta del gestore o d'ufficio, quando si siano verificate notevoli variazioni nella circoscrizione del magazzino

Si applicano anche alle revisioni straordinarie le disposizioni di cui ai precedenti commi

Art 34

Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata

Alla scadenza del contratto d appalto, la Direzione generale può autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, ad eccezione degli appalti stipulati a trattativa privata, in seguito a deserzione od infruttuosità della gara o del concorso, ai sensi dell ultimo comma dell art 8 della legge.

Art 35

Coadiutore del magazziniere

Coadiutore può essere il coniuge, il figlio o altra persona, parente o affine entro il terzo grado del magazziniere La nomina del coadiutore viene effettuata dall Ispettorato compartimentale.

La persona designata per l'incarico di coadiutore deve essere in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 28 ed al suo operato è esteso il vincolo della cauzione prestata dal magazziniere.

Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore.

Art. 36.
Conferimento per l'appalto al coadiutore.

Quando il magazzino si renda vacante la Direzione generale può autorizzarne l'appalto a trattativa privata a favore del coadiutore, purchè in servizio da almeno sei mesi all'atto della vacanza ed in possesso dei requisiti per assumere lo appalto.

Art. 37.
Coadiutori esclusi dall'appalto a trattativa privata.

Al coniuge contro il quale sia stata emessa sentenza di separazione per sua colpa ed ai parenti e affini colpiti da indegnità, ai sensi dell'art. 463 del Codice civile, non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge.

Art. 38.
Modalità per lo scambio di sedi fra magazzinieri.

Lo scambio di sedi può essere chiesto alla Direzione generale dai magazzinieri, titolari di regolare contratto d'appalto, che abbiano gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi.

Qualora la Direzione generale ritenga di accogliere la richiesta, autorizza la stipulazione con ciascun magazziniere di un nuovo contratto alle condizioni del contratto vigente per ciascun magazzino.

Art. 39.
Reggenza provvisoria dei magazzini.

Il reggente provvisorio del magazzino di cui al primo comma dell'art. 11 della legge deve sottoscrivere apposito atto di obbligazione che lo impegni all'osservanza dei suoi doveri e deve prestare la cauzione di cui al n. 1) dell'art. 41.

L'atto di obbligazione, da registrare ai fini fiscali, viene accettato dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 40.
Dotazione Cali.

L'Ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa è costituita da generi di monopolio, nonchè da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed è consegnata al magazziniere a titolo di deposito.

Il magazziniere è responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo è compreso nel corrispettivo di appalto.

I cali per il sale trasportato ed immagazzinato sono stabiliti col contratto d'appalto o con l'atto di obbligazione.

I generi che in confronto dei registri risultassero in maggior quantità e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino rispetto alla misura massima riconosciuta, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Di ciò viene data comunicazione all'Ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza.

Art. 41.
Cauzione.

I magazzinieri prima della immissione in servizio debbono depositare:

1) a garanzia della dotazione loro affidata, una cauzione commisurata all'importo della dotazione stessa, secondo la seguente scala graduale:

dotazione fino a L. 10.000.000, cauzione L. 300.000;

dotazione da oltre L. 10.000.000 a L. 20.000.000, cauzione L. 500.000;

dotazione da oltre L. 20.000.000 a L. 50.000.000, cauzione L. 700.000;

dotazione da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000, cauzione L. 1.000.000;

dotazione oltre L. 100.000.000, cauzione L. 1.300.000.

Verificandosi aumento dell'importo della dotazione oltre i limiti sopra indicati, il magazziniere è tenuto ad integrare la cauzione nel termine di sei mesi;

2) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 100.000.

La cauzione può essere prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286.

Art. 42.
Cessazione delle cause di incompatibilità.

L'Ispettorato compartimentale stabilisce i termini entro i quali devono essere eliminate le cause d'incompatibilità previste dall'art. 7 della legge.

Art. 43.
Rappresentanza temporanea dei magazzinieri.

Il magazziniere può farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità, nella gestione del magazzino nei seguenti casi:

1) per comprovata malattia;

2) per giustificati gravi motivi di famiglia;

3) per servizio militare;

4) per un periodo annuale di congedo non superiore a venti giorni.

Il rappresentante deve essere designato dal magazziniere in persona del coadiutore o di altro familiare, e, solo in mancanza, può essere un estraneo. In ogni caso la persona designata dev'essere autorizzata dall'Ispettorato compartimentale.

La rappresentanza è concessa per il tempo strettamente necessario, e, per i titoli di cui ai numeri 1) e 2), essa non può eccedere il limite di due anni durante la medesima gestione contrattuale.

Il rappresentante esercita il magazzino in nome e per conto del magazziniere.

Al rappresentante designato in persona diversa dal coadiutore, sono estese le disposizioni dell'art. 6 e numeri 2) e 3) dell'art. 7 della legge ed il servizio da esso prestato è improduttivo di effetti ai fini dell'assegnazione diretta del magazzino.

Art. 44.
Sospensione e riammissione in servizio dei magazzinieri.

I provvedimenti di sospensione e di riammissione in servizio dei magazzinieri sono adottati dagli Ispettorati compartimentali.

La riammissione in servizio è disposta:

a) per il magazziniere denunciato per uno dei reati previsti dall'art. 6, n. 6), lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) della legge, quando intervenga sentenza di assoluzione o di proscioglimento, ovvero di condanna che non comporti la esclusione dalla gestione, ai sensi dell'art. 6, n. 6), lettere *b*) e *c*) della legge;

b) in caso di fallimento, quando entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento il magazziniere ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

c) alla scadenza del periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 45.
Cessazione dell'appalto e della reggenza provvisoria.

Il contratto d'appalto del magazzino cessa:

1) per lo spirare del termine;

2) per morte del titolare;

3) per soppressione del magazzino;

4) per decadenza;

5) per disdetta da parte dell'Amministrazione;

6) per disdetta da parte del titolare;

7) per perdita dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge, per i magazzini appaltati mediante concorso.

La reggenza del magazzino cessa per le cause di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7), per revoca o rinunzia, ovvero per la avvenuta stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 46.
Decadenza Disdetta Revoca Rinunzia
Pene pecuniarie disciplinari.

I provvedimenti previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al magazziniere dall'Ispettorato compartimentale, degli addebiti con l'avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.

La decadenza dalla gestione e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare sono adottate con motivato provvedimento dell'Ispettorato compartimentale, la disdetta e la revoca con motivato provvedimento della Direzione generale.

Resta salva la facoltà di disporre, nei casi più gravi, la immediata sospensione dal servizio del magazziniere.

La pena pecuniaria disciplinare deve essere pagata dal magazziniere nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza viene prelevata dalle somme dovute per indennità di gestione ovvero dalla cauzione. In questo caso il magazziniere deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.

La disdetta da parte del magazziniere o la rinunzia della reggenza deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il magazziniere è tenuto ad assicurare la continuità del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinunzia da parte dell'Ispettorato che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.

TITOLO V

SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 47

Organizzazione del servizio di vendita

Le rivendite acquistano i generi di monopolio presso le sezioni vendita ed i magazzini stabiliti dall'Ispettorato compartimentale e ne effettuano la vendita al pubblico al prezzo di tariffa.

I titolari dei patentini acquistano i generi di monopolio presso la rivendita stabilita dall'Ispettorato compartimentale e provvedono analogamente alla vendita al pubblico al prezzo di tariffa.

La vendita dei sali per uso industriale viene di regola effettuata direttamente dai depositi, dalle sezioni vendita e dai magazzini. La vendita del sale pastorizio e dei prodotti derivati dal tabacco può anche essere effettuata a mezzo dei Consorzi agrari e di altri enti o ditte commerciali che si occupano della vendita di materie utili all'agricoltura.

Per esigenze di interesse pubblico con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, possono essere adottati altri modi di vendita.

Art. 48

Servizi affidati alle rivendite di Stato Dotazione - Gestione

Le rivendite di Stato prelevano i generi di monopolio dal deposito e provvedono alla loro custodia e conservazione nonchè alla vendita al pubblico.

Esse ricevono una dotazione il cui ammontare è determinato dall'Ispettorato compartimentale. La dotazione è costituita da generi di monopolio nonchè da eventuali valori ricavati dalla vendita ed è consegnata al gestore a titolo di deposito.

Il gestore è responsabile del buon andamento del servizio e dell'integrità della dotazione affidatagli.

Provvede alle spese occorrenti per il funzionamento della rivendita nei limiti e con le modalità stabilite dalla Direzione generale.

Versa giorno per giorno, nei modi prescritti dalla Direzione generale, il ricavato delle vendite effettuate e risponde in proprio dei valori o generi che l'Amministrazione venisse a perdere per di lui colpa o negligenza senza pregiudizio per eventuali sanzioni disciplinari.

In caso di assenza o impedimento il gestore è sostituito dall'impiegato designato dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 49

Vendita di altri articoli nelle rivendite di Stato

Nelle rivendite di Stato oltre ai generi di monopolio, possono essere venduti altri articoli autorizzati dall'Ispettorato compartimentale.

Il gestore deve versarne i proventi nei modi stabiliti dalla Direzione generale, al deposito per la contabilizzazione.

Art. 50

Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti

Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dello Ispettorato compartimentale:

a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

b) decorati al valor militare.

Le persone appartenenti alla categoria *a)* sono preferite a quelle appartenenti alla categoria *b)*.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, i profughi, già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie *a)* e *b)*.

Tra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sarà preferito nell'ordine che segue:

1) chi assomma i titoli di cui alle lettere *a)* e *b)*;

2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.

La graduatoria dei concorrenti sarà formata dall'Ispettorato compartimentale che la notificherà a tutti i partecipanti.

Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sarà assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.

In caso di deserzione od infruttuosità del concorso è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata.

Art. 51

Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete.

L'aggiudicazione viene effettuata ad unico incanto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione.

La Direzione generale ha facoltà di fissare con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte.

L'offerta deve essere corredata, a pena di nullità, della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non può presentare od inviare più di una offerta.

L'aggiudicazione è condizionata all'accertamento da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneità al servizio da svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilità del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione con perdita, in questo ultimo caso, del deposito cauzionale fatto per adire l'asta.

Verificandosi deserzione o infruttuosità dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.

Art. 52.

Rivendite aperte in via di esperimento. Soppressione Assegnazione definitiva

Le rivendite ordinarie aperte in via di esperimento ai sensi degli articoli 50 e 51, possono essere soppresse in qualsiasi momento se i risultati conseguiti non siano soddisfacenti.

Verificandosi la vacanza della rivendita durante l'esperimento essa può essere tenuta in gerenza provvisoria fino allo scadere del triennio, al fine della sua classificazione ai sensi dell'ultimo comma di questo articolo ove l'Ispettorato compartimentale non ritenga di far luogo alla ripetizione dell'asta o del concorso.

Il coadiutore, nominato a mente dell'art. 64, il quale all'atto della vacanza della rivendita in esperimento abbia già titolo all'assegnazione diretta, può ottenere la gestione dello esercizio fino allo scadere del triennio di esperimento alle stesse condizioni del precedente titolare.

Allo scadere del triennio di attività, le rivendite in esperimento sono classificate e, a seconda che trattasi di rivendita di prima o seconda categoria, possono essere appaltate a trattativa privata ovvero assegnate direttamente allo stesso rivenditore o al coadiutore, che non abbia dato luogo a rilievi.

Art. 53.

Istituzione delle rivendite speciali — Gestione

Le rivendite speciali sono istituite dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonchè ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.

Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo.

Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare.

La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita.

Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.

Art. 54.

Patentini.

I patentini sono rilasciati dall'Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale.

Le relative licenze sono valide per un biennio, salvo rinnovo, ed abilitano alla vendita di tutti i generi di monopolio o di parte di essi.

Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all'art. 6 della legge nonchè per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.

Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più vicina al suo esercizio. L'Ispettorato compartimentale può disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona.

I rapporti tra il gestore della rivendita e il titolare del patentino sono regolati dalle parti; in caso di controversia ciascuna delle parti può adire apposita Commissione costituita presso l'Ispettorato compartimentale che agisce in veste di arbitro amichevole compositore.

La Commissione di cui innanzi è presieduta dal funzionario preposto allo Ispettorato compartimentale e si compone di un rappresentante dei tabaccai e di un rappresentante dei pubblici esercizi, designati dalle rispettive Associazioni nazionali che contino il maggior numero di iscritti.

La decisione della Commissione ha effetto obbligatorio per le parti.

L'Ispettorato compartimentale può adottare a carico della parte che non esegua la decisione i provvedimenti disciplinari del caso, compresa la revoca del patentino.

Art. 55

Pagamento dei generi di monopolio.

I generi di monopolio sono pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto al prezzo di tariffa dedotti gli aggi e l'indennità per il trasporto sali ad essi spettanti.

Il pagamento dei generi deve essere effettuato seguendo il sistema di versamento prescritto dall'Amministrazione. E' fatto divieto agli agenti della riscossione di consentire forme di pagamento diverse da quelle autorizzate.

Il rivenditore che trasgredisce alle prescrizioni di questo articolo, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari previste, è tenuto senz'altro a versare subito nuovamente le somme da lui già corrisposte in modo irregolare.

Tali somme, trattenute a titolo di deposito in attesa che venga accertato l'effettivo danno subito dall'Amministrazione in dipendenza dell'infrazione commessa dal rivenditore, sono poi incamerate fino alla concorrenza del danno stesso.

Art. 56.

Appalto rivendite ordinarie di prima categoria.

Le rivendite di prima categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica con le modalità di cui all'art. 51, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 57.

Assegnazione rivendite ordinarie di seconda categoria.

Le rivendite di seconda categoria vacanti del titolare, sono date in gestione a seguito di concorso, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:

a) profughi già intestatari di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza;

b) invalidi di guerra e vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

c) decorati al valor militare, ciechi civili e altri profughi.

Le persone appartenenti alla categoria *a)* sono preferite a quelle appartenenti alla categoria *b)*. Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria *c)*.

Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria è preferito, nell'ordine che segue.

1) il gerente provvisorio della rivendita posta a concorso;

2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

3) chi dispone di locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.

La graduatoria dei concorrenti è formata dall'Ispettorato compartimentale che la notifica a tutti i partecipanti.

Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita è assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.

Art. 58.

Rinnovo dell'appalto e della gestione.

L'Ispettorato compartimentale, alla scadenza, può rinnovare direttamente allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi l'appalto o la gestione della rivendita.

Art. 59.

Liquidazione e pagamento dei canoni.

Salvo quanto previsto dalla legge per il canone minimo. nella relativa liquidazione non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti le L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore.

I canoni devono essere pagati a rate anticipate con scadenze fissate dalla Direzione generale. In mancanza di tempestivo pagamento vengono di diritto imputate in conto canoni, e fino alla concorrenza del credito dell'Amministrazione, le somme che il debitore versa per il prelevamento dei generi.

Al pagamento dei canoni sono estese le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55.

Art. 60.

Sopracanoni. — Misura.

Il sopracanone, per le rivendite appaltate mediante asta pubblica, è determinato dall'offerta dell'aggiudicatario in sede di gara.

Per le rivendite di prima categoria, sia appaltate mediante contratto a trattativa privata sia in gerenza provvisoria, è determinato dalla Direzione generale su proposta della Commissione di cui all'art. 61.

La stessa procedura si applica per la determinazione del sopracanone per le rivendite speciali.

Il sopracanone di cui all'art. 31 della legge è determinato con la medesima procedura. Esso deve essere pagato, di regola, in unica soluzione. Tuttavia l'Ispettorato compartimentale può consentirne la ratizzazione per un periodo massimo di due anni.

Art. 61.
Commissione centrale per la determinazione dei sopracanoni e per i pareri in materia di rivendite.

La Commissione di cui al precedente articolo viene nominata con decreto del Ministro per le finanze. Essa è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale amministrativo ed è composta da due funzionari amministrativi con qualifica non inferiore ad ispettore superiore. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto.

La Commissione di cui innanzi è chiamata ad esprimere il suo parere anche su questioni di massima in materia di rivendite.

In quest'ultimo caso fa parte di essa un rappresentante dell'Associazione nazionale dei rivenditori che conti il maggior numero di iscritti.

Art. 62.
Deserzione od infruttuosità delle gare o dei concorsi.

Nel caso di deserzione od infruttuosità delle aste e dei concorsi di cui agli articoli 56 e 57, le rivendite possono essere assegnate in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria cui esse appartengono, ai dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato collocati a riposo e rispettive vedove o figlie nubili alle vedove o figlie nubili dei dipendenti dei Monopoli deceduti in attività di servizio, nonchè ai commessi e coadiutori che abbiano prestato servizio nelle rivendite per almeno cinque anni senza dar luogo a rilievi.

Ove la stessa rivendita sia richiesta da due o più persone, fra quelle sopra indicate, è preferito l'aspirante con maggior carico di famiglia ed in caso di parità chi dispone del locale preferibile a giudizio discrezionale dell'Ispettorato compartimentale.

Quando non trovi applicazione la disposizione di cui innanzi, l'assegnazione può aver luogo a favore di chi dispone del locale già sede dell'esercizio o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.

E' in facoltà della Direzione generale disporre in ogni caso la ripetizione dell'asta o del concorso.

Art. 63.
Gestione personale delle rivendite.

Le rivendite comunque assegnate, salvo le eccezioni di cui appresso, debbono essere gestite personalmente dagli assegnatari.

A tal fine si richiede che il rivenditore abbia la effettiva gestione finanziaria della rivendita, spieghi un diretto interessamento sul funzionamento di essa ed abbia la disponibilità in proprio nome, per regolare atto avente data certa, del locale o della porzione di locale occupato dalla rivendita.

Il servizio di vendita al pubblico può essere affidato ad un coadiutore e ad uno o più assistenti ai sensi dell'art. 64.

Sono dispensati dall'obbligo della gestione personale:
1) i grandi invalidi di guerra e categorie equiparate per legge, provvisti di assegno di superinvalidità;
2) ciechi civili.

Quando il rivenditore è dispensato dall'obbligo della gestione personale, questa può essere esercitata dal coadiutore all'uopo autorizzato dall'Ispettorato compartimentale a gestire la rivendita in nome proprio, per conto del titolare.

Il coadiutore così autorizzato deve osservare la gestione personale e può, al pari del rivenditore, avvalersi di assistenti.

Art. 64.
Coadiutore od assistente del rivenditore.

Coadiutore può essere il coniuge, il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado.

Qualora l'entità del servizio lo richieda può essere permesso nella rivendita anche la presenza di assistenti per il servizio materiale di vendita. Per gli assistenti si prescinde dal limite minimo di età, compatibilmente con le norme in vigore sulla tutela del lavoro dei fanciulli.

L'assistente, quando ne sia espressamente autorizzato, può sostituire il rivenditore durante le assenze dall'esercizio.

Il rivenditore risponde verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e degli assistenti.

Il coadiutore e gli assistenti sono nominati dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 65.
Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore.

Quando la rivendita si renda vacante e non trovi applicazione il disposto degli articoli 52 e 58 è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale di assegnarla in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria, al coadiutore in servizio da almeno sei mesi ininterrotti all'atto della vacanza, che abbia svolto le sue mansioni senza aver dato luogo a rilievi.

Il coadiutore deve provare, per essere ammesso al beneficio, di avere la disponibilità del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.

Art. 66.
Gerenza provvisoria.

La persona prescelta dall'Ispettorato compartimentale per la gerenza provvisoria della rivendita deve essere in possesso dei requisiti personali per la gestione e deve disporre dello stesso locale già sede dell'esercizio o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.

L'incarico ha natura del tutto precaria, revocabile in ogni tempo, e non conferisce alcun diritto per l'assegnazione diretta e definitiva della rivendita.

Art. 67.
Atto di obbligazione.

Tutti i rivenditori di generi di monopolio, che non gestiscano l'esercizio in forza di regolare contratto di appalto, devono sottoscrivere apposito atto di obbligazione che li impegni all'osservanza dei loro doveri.

Tali atti di obbligazione, da registrarsi ai fini fiscali, sono accettati dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 68.
Appalto delle rivendite di particolare importanza.

L'appalto delle rivendite di cui all'art. 30 della legge è autorizzato dalla Direzione generale la quale stabilisce, nei modi previsti dal precedente art. 60, il sopracanone dovuto dall'appaltatore.

Art. 69.
Condizioni da osservarsi per le cessioni delle rivendite.

L'assegnazione delle rivendite, ai sensi dell'art. 31 della legge, è autorizzata dall'Ispettorato compartimentale. Il sopracanone dovuto è stabilito nei modi previsti dal precedente art. 60.

L'autorizzazione è subordinata alle condizioni:

a) che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e la disponibilità da parte del cessionario del locale ove essa è ubicata risultino da atti aventi data certa;

b) che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della stessa norma.

L'assegnazione ha luogo a trattativa privata per appalto se trattasi di rivendita di prima categoria, ed in diretta gestione se di seconda categoria o di rivendita speciale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gerenti provvisori di rivendite che non hanno titolo all'assegnazione definitiva.

Art. 70.
Rappresentanza temporanea dei rivenditori.

Il rivenditore tenuto all'osservanza della gestione personale può farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità, nella gestione della rivendita nei seguenti casi:
1) per comprovata malattia;
2) per giustificati motivi di famiglia;
3) per servizio militare;
4) per un periodo annuale di congedo non superiore a venti giorni.

Il rappresentante deve essere designato dal rivenditore nella persona del coadiutore o di altro familiare e, solo in mancanza, può essere designato un estraneo.

La rappresentanza è concessa dall'Ispettorato compartimentale per il tempo strettamente necessario, e per i titoli di cui ai numeri 1) e 2), essa non può eccedere il limite di due anni entro un novennio.

Il rappresentante esercita la rivendita in nome e per conto del rivenditore.

Al rappresentante designato in persona diversa dal coadiutore sono estese le disposizioni dell'art. 6 e numeri 2) e 3, dell'art. 7 della legge. Il servizio da lui prestato è improduttivo di effetti ai fini dell'assegnazione diretta della rivendita.

Art. 71.

Orario delle rivendite.

Il rivenditore deve osservare l'orario ed i turni di servizio fissati dall'Ispettorato compartimentale, sentita anche la categoria.

Il servizio nei giorni festivi è disimpegnato esclusivamente dalle rivendite di turno.

Art. 72.

Vendita dei prodotti.

Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli.

L'Ispettorato compartimentale ha però la facoltà di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.

Art. 73.

Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione.

Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo:

1) i fiammiferi ed i valori postali;

2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;

3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;

4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 74.

Divieto di vendita di alcuni generi.

Nelle rivendite è vietata la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiarne lo smercio e di quelle merci che possono nuocere alla buona conservazione dei generi di monopolio.

La Direzione generale stabilisce quali siano i generi di cui è vietata la vendita.

Art. 75.

Prezzi di vendita al pubblico.

I rivenditori debbono smerciare i generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico e non possono variare comunque in più od in meno tali prezzi.

La vendita dei tabacchi nei locali indicati nell'art. 54 della legge 17 luglio 1942, n. 907, può essere effettuata con l'aggiunta di un sopraprezzo entro il limite massimo determinato dalla Direzione generale.

Il prezzo di vendita al pubblico stabilito dalla tariffa per i sali industriali e per il sale pastorizio si intende per merce nel deposito, sezione o magazzino di prelevamento. Quando il consumatore effettui l'acquisto presso le rivendite, presso i Consorzi agrari o enti o ditte autorizzate, deve corrispondere al venditore un compenso entro il limite che è stabilito dalla Direzione generale, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.

Art. 76.

Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio.

Salvo quanto disposto nel successivo art. 77, il prelevamento ed il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite sono fatti a cura e spese dei rivenditori.

Il prelevamento deve effettuarsi nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Ispettorato compartimentale ed in quantità sufficienti per far fronte sempre alle esigenze del consumo.

Il rivenditore può prelevare i generi personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia. In questo caso, la persona incaricata deve essere da lui munita di delega scritta. Le richieste debbono essere firmate dal gestore della rivendita, o da chi, debitamente autorizzato, lo sostituisce a norma del presente regolamento.

L'Amministrazione non risponde di ammanchi, errori o dispersioni di generi che si riscontrassero dopo la consegna.

Il trasporto dei tabacchi dall'organo di rifornimento alle rivendite deve essere effettuato con recipienti rigidi che ne impediscano ogni deterioramento.

Art. 77.

Trasporti diretti.

L'Amministrazione ha facoltà di eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, direttamente il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite.

In tal caso i rivenditori sono tenuti al rimborso delle spese, nella misura e nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il trasporto dei prodotti del monopolio venduti direttamente a termine dell'art. 47, terzo comma.

Art. 78.

Trasferimento delle rivendite.

Il rivenditore non può trasferire la rivendita in altro locale, nè sospenderne il funzionamento senza l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.

Art. 79.

Verifica alle rivendite.

I rivenditori sono soggetti, oltre al controllo esercitato dall'Amministrazione a mezzo dei propri funzionari, alla vigilanza della Guardia di finanza che, in qualunque momento, può praticare visite alle rivendite a norma del regolamento di servizio del Corpo.

Art. 80.

Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza.

I rivenditori debbono conservare ed esibire, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati nell'ultimo biennio, nonchè i relativi bollettari delle richieste.

Art. 81.

Locali di vendita Mostra dei prodotti.

I rivenditori debbono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali siano stati autorizzati.

E' obbligo dei rivenditori di mantenere una adeguata mostra dei generi di monopolio sia nell'interno della rivendita sia nelle vetrine esterne, quando il locale ne sia provvisto.

Nell'interno della rivendita debbono inoltre essere tenuti sempre ostensibili la licenza di esercizio e la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico.

Art. 82.

Arredamento delle rivendite.

I locali adibiti a rivendite debbono essere arredati decorosamente, in relazione alle esigenze del servizio ed alla importanza delle zone nelle quali sono ubicati.

Art. 83.

Cessione od acquisto illecito di generi di monopolio.

E' fatto divieto ai rivenditori di comprare, ritenere o vendere generi di monopolio non prelevati direttamente dagli organi di rifornimento ad essi prescritti dall'Amministrazione.

E' pure vietato cedere ad altri rivenditori i generi acquistati.

Art. 84.

Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio.

I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dagli organi di distribuzione e nei modi prescritti.

E' vietato adulterarli, bagnarli, mescolarli con qualità diverse e vendere prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

Art. 85.

Vendita a peso netto dei sali sfusi.

La vendita del sale, quando l'Amministrazione non abbia adottato o prescritto un condizionamento speciale, va effettuata a peso netto.

Tuttavia se l'acquirente non abbia a propria disposizione un recipiente od involucro, è permesso al rivenditore di comprendere nel peso la carta da involgere, salvo le limitazioni che l'Ispettorato compartimentale ritenga di stabilire.

Art. 86

Comportamento verso il pubblico

I rivenditori debbono, nel servizio di vendita, usare modi cortesi, servire il pubblico con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, non rifiutare la vendita dei generi di monopolio di cui sono provvisti nè subordinarla a quella di altri prodotti

Art 87.

Distributori automatici di tabacchi

L'Amministrazione ha facoltà di impiantare e gestire o consentire l'impianto e la gestione di distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi, sia ai gestori di rivendite che ai titolari di patentini

I rivenditori ai quali siano affidati apparecchi dell'Amministrazione hanno l'obbligo di curarne il buon uso e di osservare le condizioni e le norme fissate dalla Direzione generale per tale servizio.

Art. 88

Rilievo di scorte per cambiamento di gestione

In caso di cambio di gestione, il rivenditore che subentra deve rilevare dal predecessore tutti i generi che, nel momento della assunzione del servizio, si trovassero giacenti nella rivendita ed in buone condizioni, purchè non ritenuti dal l'Ispettorato compartimentale eccessivi rispetto alla media delle vendite effettuate dall'esercizio Per tali generi egli pagherà il prezzo di prelevamento vigente al momento del cambio di gestione.

In caso d'inadempienza, non si fa luogo all'immissione in servizio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni alle quali il nuovo rivenditore desse motivo.

Qualora la rivendita venga chiusa, l'Ispettorato compartimentale può fare obbligo ad altri rivenditori di rilevare i generi esistenti, in relazione alle loro possibilità di smercio

Art. 89.

Ritiro dalla vendita dei prodotti di scarto e di quelli avariati

I prodotti di scarto e quelli che si ritenesse opportuno di ritirare dalla vendita o per lunga giacenza o per altri motivi valutabili discrezionalmente dall'Ispettorato compartimentale, debbono essere, a cura del rivenditore, e con le modalità stabilite dalla Direzione generale, concentrati presso l'organo di rifornimento

L'Ispettorato compartimentale stabilisce quali di essi generi debbano essere ammessi al cambio integrale e quali, in relazione al danno subito ed alle cause, debbano essere addebitati in tutto od in parte al rivenditore

Art 90

Repressione del contrabbando

Il rivenditore è obbligato ad avvisare l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando, anche se solo preordinata, della quale egli venisse a conoscenza.

Analogamente deve provvedere per coltivazioni clandestine o sospette di tabacco

Art 91

Osservanza delle disposizioni emanate dall'Amministrazione

I rivenditori debbono osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, tutte le norme che vengono emanate dall'Amministrazione per la disciplina del servizio di vendita.

Art 92

Cessazione delle cause di incompatibilità
Sospensione e riammissione in servizio dei rivenditori

Le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 sono estese anche ai rivenditori.

Art 93

Cessazione della gestione

Il contratto d'appalto delle rivendite di prima categoria cessa:

1) per lo spirare del termine,
2) per la morte del titolare,
3) per la soppressione della rivendita,
4) per decadenza,
5) per disdetta da parte dell'Amministrazione,
6) per disdetta da parte del titolare

Le gestione delle rivendite di seconda categoria e di quelle speciali cessa per le cause di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e per revoca o rinuncia.

La gerenza provvisoria delle rivendite ha termine per i motivi previsti ai numeri 2), 3) e 4), per revoca o rinuncia, e per la definitiva assegnazione in appalto o in diretta gestione

Art 94

Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia
Pene pecuniarie disciplinari

I provvedimenti previsti dagli articoli 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al rivenditore dall'Ispettorato compartimentale degli addebiti, con l'avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.

La decadenza, la disdetta, la revoca e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare ai rivenditori sono adottate con motivato provvedimento dell'Ispettorato compartimentale

Resta salva la facoltà di disporre, nei casi più gravi, l'immediata sospensione della somministrazione dei generi

La pena pecuniaria disciplinare deve essere pagata dal rivenditore nel termine assegnato dall'Ispettorato In mancanza viene trattenuta dalle somme versate dallo stesso rivenditore per il prelevamento dei generi ovvero incamerata dalla cauzione In questo caso il rivenditore deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese

La disdetta da parte del rivenditore e la rinunzia deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'Ispettorato abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge Il rivenditore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinuncia da parte dell'Ispettorato compartimentale, che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 95

Incameramento della cauzione

L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli articoli 14 e 34 della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore

Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera *b*) degli articoli 14 e 34 della legge

Art 96.

Devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie disciplinari.

I proventi delle pene pecuniarie disciplinari inflitte ai magazzinieri ed ai rivenditori, sono devoluti, dedotte le spese, ad enti od opere assistenziali nell'interesse delle predette categorie e dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli

Art 97

Ricorso gerarchico.

Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti adottati dagli Ispettorati compartimentali ai sensi della legge e delle disposizioni contenute nei titoli IV, V, VI e VII del presente regolamento deve pervenire al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni da quello della notificazione.

Si considera utilmente presentato il ricorso che, rivolto al Ministro per le finanze, sia pervenuto, nel termine suddetto, all'Ispettorato compartimentale che ha emesso il provvedimento L'Ispettorato lo trasmette, per il tramite della Direzione generale, al Ministero delle finanze, accompagnandolo con le proprie controdeduzioni

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 98

Sezioni vendita e uffici vendita in funzione
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà provveduto alla soppressione degli uffici vendita ed alla istituzione, in loro vece di sezioni

vendita o magazzini di vendita. Entro lo stesso termine sarà provveduto alla riorganizzazione delle sezioni vendita già in funzione, secondo le norme della legge e del presente regolamento.

Art. 99.

Corrispettivo per l'appalto e per la gestione dei magazzini di vendita - Cauzioni

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà riveduto il corrispettivo dovuto ai gestori dei magazzini di vendita in gerenza provvisoria, per adeguarlo alle norme previste dalla legge e dal presente regolamento.

Per i magazzini appaltati l'adeguamento succitato sarà fatto alla scadenza del relativo contratto di appalto, ovvero in occasione della revisione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 5 della legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei magazzini di vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni già prestate, portandole alle misure stabilite dall'art. 41.

Art. 100

Commessi, coadiutori e rappresentanti, estranei alla famiglia del rivenditore - Rivenditori dispensati dall'obbligo della gestione personale

I commessi, coadiutori e rappresentanti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono equiparati, a tutti gli effetti, alle persone di cui agli articoli 35, 64 e 70.

Gli invalidi di guerra, le vedove e gli orfani di guerra già titolari di rivendite al 30 settembre 1928 ancorchè il conferimento sia stato rinnovato con disposizioni successive, i concessionari vitalizi, nominati anteriormente alla data predetta, nonchè i rivenditori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si avvalgono dell'opera di un commesso autorizzato, sono dispensati dall'obbligo della gestione personale dell'esercizio.

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei di cui può avvalersi il Ministero dell'interno per i servizi dei magazzini V.E.C.A. (vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armamento) del Corpo guardie di pubblica sicurezza, per l'esercizio 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modifiche, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto Presidenziale 18 marzo 1949, n. 442, con il quale il Ministero dell'interno fu autorizzato ad istituire magazzini per la custodia e per la conservazione dei materiali di vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Ministro per l'interno in data 20 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1950, registro n. 22 Interno, foglio n. 102, con il quale vennero istituiti i magazzini V.E.C.A. di Roma, Milano e Napoli, nonchè il Centro recuperi di Senigallia;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto in data 17 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1957, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 50, con il quale è stato determinato in ventiquattro unità il contingente dei salariati temporanei dei magazzini V.E.C.A. del Corpo guardie di pubblica sicurezza per l'esercizio finanziario 1957-1958.

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Riconosciuta la necessità di determinare a tutti gli effetti il contingente dei predetti salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1958-1959;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei, della cui opera il Ministero dell'interno è autorizzato a valersi per le necessità dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è fissato, per l'esercizio finanziario 1958-59, in ventiquattro unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 348

(6666)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Aosta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Aosta n. 2815 in data 20 ottobre 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, dell'ing. Potenza Gennaro, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata con l'ing. Moscati Carlo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Moscati Carlo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Potenza Gennaro trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(6702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1958 è stato dichiarato inammissibile il ricorso, in via straordinaria, proposto il 7 aprile 1956 dalla professoressa Myra Carcupino avverso l'atto confermativo n. 41688 del 4 ottobre 1955 del Ministero delle finanze.

(6748)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del comune di Pulsano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 11 dicembre 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 520, sita sulla spiaggia del comune di Pulsano, riportata in catasto al foglio n. 18, particella n. 7 (parte) del comune di Pulsano.

(6803)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

279° elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Carrara 6 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti, Ufficio distaccato di Firenze, il 17 giugno 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale è revocato il decreto in data 15 gennaio 1957, relativo alla concessione alla Società Filippi Giuseppe della facoltà di coltivare il giacimento di argilla esistente nella particella n. 234 del foglio n. 8 del Catasto del comune di Castelnuovo Magra e già di proprietà della signora Colotto Caterina Luigia.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 1° luglio 1958, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 30 settembre 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla ditta De Luca Francesco, con sede in Pozzuoli, provincia di Napoli, è accordata la concessione per lo sfruttamento di silicati idrati di alluminio e caolino, nella località denominata « Bocca Grande », del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, per la durata di anni trenta dalla data del decreto stesso.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Fonte termale di Masino Bagni », nel comune di Valmasino, provincia di Sondrio, accordata in perpetuo al sig. Oscar Gottifredi con decreto Ministeriale 16 novembre 1929, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 29 luglio 1931, ai signori Adolfo, Giuseppina, Lina, Pierina, Irene e Valeria Gottifredi fu Oscar, salvo l'usufrutto di legge in favore della signora Gattinoni Virginia coniuge superstite del defunto Gottifredi Oscar.

La quota di compartecipazione della defunta sig.ra Irene Gottifredi fu Oscar sulla concessione predetta è trasferita ed intestata, a decorrere dal 28 gennaio 1942 ai signori Gattinoni Virginia, Gottifredi Adolfo, Giuseppina, Lina, Pierina e Valeria.

A decorrere dall'8 febbraio 1952 la concessione anzidetta è trasferita ed intestata al sig. Adolfo Gottifredi fu Oscar.

A decorrere dal 20 novembre 1955 la concessione è trasferita ed intestata ai minori Gabriele, Vittorio e Daniela Gottifredi fu Adolfo, legalmente rappresentati dalla madre sig.ra Schiantarelli Margherita, detta Rita, residente in Morbegno, provincia di Sondrio, salvo l'usufrutto di legge spettante a quest'ultima quale coniuge superstite del defunto concessionario Adolfo Gottifredi.

Decreto Ministeriale 25 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale la quota di compartecipazione del defunto sig. Antonio Landolfi sulla concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fonti Acidule Plinio », sita nel comune di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, originariamente accordata in perpetuo con decreto Ministeriale 22 gennaio 1930 ai sig.ri Antonio e Giovanni Battista Landolfi, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 13 maggio 1957, ai signori Francesco e Virginia Landolfi, nonchè alla minore Immacolata Landolfi, salvo l'usufrutto di legge a favore della signora Concetta Gargiulo, coniuge superstite del sig. Antonio Landolfi e della signora Anna Landolfi vedova Landolfi, coniuge superstite del sig. Mariano Landolfi, la cui figlia partecipa all'eredità, oltre che per il testamento, in rappresentanza del padre premorto.

Per effetto del predetto trasferimento, la concessione è intestata, a decorrere dal 13 maggio 1957, ai signori Francesco, Virginia e Immacolata Landolfi, quest'ultima minorenne legalmente rappresentata dalla madre signora Anna Landolfi, alla quale spetta l'usufrutto di legge sulla quota della figlia, quali unici eredi legittimi del defunto contitolare signor Antonio Landolfi, salvo per la quota di questi l'usufrutto di legge spettante al coniuge superstite Concetta Gargiulo vedova Landolfi, rappresentati dal signor Francesco Landolfi, domiciliato in Castellammare di Stabia, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 27 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale il signor Lorenzo Toson fu Domenico, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Toson », del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 39, con il quale la concessione delle due sorgenti di acqua minerale cloruro-alcalina, in località « Torretta allo Scraio », del comune di Vico Equense, provincia di Napoli, accordata in perpetuo al sig. Antonio Starace fu Francesco con decreto Ministeriale 17 maggio 1933 è intestata, alle eredi Starace Annarosaria ed Immacolata, rappresentate dalla signora Di Martino Maria Francesca vedova Starace, domiciliata in Vico Equense, località Scraio, provincia di Napoli, salvo il diritto di usufrutto a quest'ultima spettante in forza di legge nella sua qualità di coniuge superstite.

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 40, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Viale Bagni », nel comune di Abano Terme, provincia di Padova è trasferita ed intestata al signor Luigi Sartori fu Gaetano-Antonio, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

(6743)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Scalpellini, basolatori e affini », di Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1958 il dott. Attilio Cresta è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Scalpellini, basolatori e affini », di Bari, in sostituzione dell'avv. Luigi Panza, dimissionario.

(6692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 21ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1958 sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

UNITARIE.

2 - 3 - 4 - 5 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 881
882 - 883 - 884 - 885 - 1096 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 - 1706
1707 1708 - 1709 - 1710 - 2147 - 2148 - 2149 - 2276 - 2277 - 2278
2279 2280 - 2591 - 2592 2593 - 2594 - 2595 - 2811 - 2812 - 2813
3516 - 3517 - 3518.

QUINTUPLE:

101 102 - 103 - 104 - 105 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780
866 867 - 868 - 869 - 870 - 1016 1017 - 1018 - 1019 - 1020
1741 1742 - 1743 1744 - 1745 - 1811 - 1812 - 2136 2137 - 2138
2139 2140 - 2497 - 2747 - 2748 - 2749 - 2750 - 2751 - 3567 - 3568
3569 - 3570 - 3571 - 3616

DECUPLE

37 - 38 - 39 - 115 - 116 - 117 - 265 - 266 - 267 - 337
338 - 339 - 848 - 849 - 886 - 887 - 888 - 1612 - 1613 - 1614
1741 1742 - 1743 - 2226 - 2227 - 2228 - 2238 - 2280 - 2281 - 2282
2463 - 2464 - 2465 - 3003 - 3004 - 3005 - 3007 - 3008 - 3234 - 3235
3236 - 3553 - 3554

VENTUPLE

17 18 - 95 - 96 - 513 - 571 - 572 - 691 - 692 - 701
702 - 791 - 792 - 913 - 914 - 1047 - 1048 - 1155 - 1156 - 1213
1214 1397 - 1398 - 1835 - 1836 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 2369
2370 - 2381 - 2382 - 2563 - 2564 - 2891 - 2892 - 3179 - 3180 - 3191
3192 - 3743 - 3744.

CINQUANTUPLE:

57 - 148 - 155 - 185 - 208 - 492 - 557 - 558 - 565 - 598
603 - 731 - 954 - 1014 - 1083 - 1191 - 1240 - 1372 - 1604 - 1606
1656 - 1682 - 1687 - 1785 - 1938 - 2074 2075 - 2106 - 2196 - 2217
2265 - 2366 - 2456 - 2508 - 2685 - 2695 - 2744 - 2817 - 2826 - 2833
2841 - 2845 - 2890 - 3220.

Le cartelle sopra indicate cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1958

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1959 su domanda in carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa Direzione generale, in via Goito n 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo dell'Ufficio provinciale del Tesoro se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le sezioni della Banca d'Italia, servizio di Tesoreria provinciale

Roma, addì 1° dicembre 1958

Il direttore generale NUVOLONI

(6805)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n 19

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 2 gennaio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Livorno — Intestazione: Bocchino Adelina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 51.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 35 — Data. 9 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Gorizia — Intestazione Banca Nazionale del Lavoro - Gorizia — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data. 10 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione Banco di Torremaggiore — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 33 — Data 15 aprile 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Terni — Intestazione: Cicioni Luciano — Titoli del Debito pubblico al portatore 4 — Capitale L. 4000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 — Data: 12 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione Schiumi Ede di Agostino — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 25 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Massa — Intestazione: Bovoli Alberto di Saul — Titoli del Debito pubblico nominativi 4 — Rendita L. 6720.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 10 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione. Moio Saverio — Titoli del Debito pubblico al portatore 14 — Capitale L. 14 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 9 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bergamo — Intestazione. Merisio Massimiliano fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico. nominativi 1 — Capitale L 30 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4533 — Data: 21 maggio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione Benedetti Enrico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 252 — Data: 27 maggio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione Prisco Tarquinio — Titoli del Debito pubblico: Capitale L 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 344 — Data: 28 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Sabatelli Corrado — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 378

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse. che trascorso un mese dalla data dalle prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 novembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6370)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 291

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1958

1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	647,312
1 Franco svizzero lib	145,755
1 Corona danese	90,337
1 Corona norvegese	87,267
1 Corona svedese	120,627
1 Fiorino olandese	164,92
1 Franco belga	12,532
100 Franchi francesi	147,98
1 Franco svizzero acc	143,33
1 Lira sterlina	1745,875
1 Marco germanico	149,215
1 Scellino austriaco	24,105

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 180, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di quindici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 286, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei,

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria,

Decreta

E approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

1	Arneodo dott. Giovanni, rappresentante alle grida	punti	52,25	su 100
2	Marchisio dott. Mario, rappresentante alle grida	»	44,50	»
3	Magnetti dott. Giacomo, rappresentante alle grida	»	43,75	»
4.	Cerutti dott. Luigi, rappresentante alle grida	»	42 —	»
5	Canet dott. Enrico, rappresentante alle grida	»	40,75	»
6	Cacciatore dott. Franco, rappresentante alle grida	»	40,50	»
7	Garlaschi dott. Franco, rappresentante alle grida	»	40,25	»
8	Giubergia ing. Renzo, rappresentante alle grida	»	39,75	»
9	Momigliano dott. Franco, rappresentante alle grida	»	39,25	»
10	Milone Mario, rappresentante alle grida	»	35,75	»
11	Calvi dott. Sidney, rappresentante alle grida	»	35 —	»
12	Sessa dott. Carlo, rappresentante alle grida	»	34,25	»
13	Novarino Aldo, rappresentante alle grida	»	33,75	»
14	Ozzello Pietro, rappresentante alle grida	»	33,50	»
15	Piedome Renato, rappresentante alle grida	»	33 —	»
16	Arno Giovanni, rappresentante alle grida	»	32,75	»
17	Gardini dott. Giorgio, rappresentante alle grida	punti	32,50	su 100
18.	Gargano dott. Mario, rappresentante alle grida	»	32 —	»
19	Cellino Paolo, rappresentante alle grida e osservatore	»	31,50	»
20	Benna Luigi, rappresentante alle grida	»	28 —	»
21	Negri dott. Giovanni, rappresentante alle grida	»	25,75	»
22	Fasano Giovanni, rappresentante alle grida	»	25 —	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1958

Il Ministro. ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1958
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 104. — FLAMMIA

(6785)

PREFETTURA DI GORIZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di direttore del macello di Monfalcone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 15718-III-San del 26 agosto 1955, con il quale è stato indetto il concorso per il posto di direttore del macello di Monfalcone con annesso servizio di condotta,

Visto il decreto prefettizio n. 11995-III-San del 4 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto;

Visto il decreto prefettizio n. 12002 del 4 luglio 1958, con il quale è stato dichiarato vincitore del concorso di cui sopra il dott. Neri Umberto, primo classificato nella graduatoria di merito;

Considerato che il dott. Neri Umberto ha rinunziato al posto assegnatogli, come anche il dott. Vida Luigi; secondo classificato;

Ritenuto che in base all'ordine della predetta graduatoria, ha diritto ad essere assegnato al posto di cui trattasi il dottor Depollo Vinicio; terzo classificato;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il posto di direttore del macello di Monfalcone con annesso servizio di condotta è assegnato al dott. Depollo Vinicio.

Il sindaco del comune di Monfalcone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Gorizia, addì 20 novembre 1958

Il prefetto: NITRI

(6762)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C